



Istruzione 2/2025 della ElCom

Servizio universale: attribuzione dei contratti di acquisto in essere e relativa documentazione

4 marzo 2025

1. Nuove disposizioni di legge (atto mantello)

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore nuove disposizioni della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; [RS 734.7](#)) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; [RS 734.71](#)). Esse riguardano anche l'attribuzione dei contratti d'acquisto al servizio universale.

2. Servizio universale: attribuzione dei contratti di acquisto in essere

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a separare le acquisizioni per il servizio universale da quelle per i consumatori finali che fanno uso del loro diritto di accesso alla rete. Essi attribuiscono ogni contratto di acquisto al relativo segmento per la totalità o una parte della quantità di energia elettrica e con effetto per tutta la durata contrattuale, accludendo la relativa documentazione (art. 6 cpv. 5^{bis} lett. b LAEI). All'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 i gestori delle reti di distribuzione devono decidere se e per quale quantità di energia elettrica attribuire i contratti di acquisto già in essere il 1° gennaio 2025 al segmento del servizio universale con effetto per la durata contrattuale rimanente (disposizione transitoria: art. 33c cpv. 2 LAEI).

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate (art. 6 cpv. 1 LAEI). Sono considerati pertanto costi dell'energia computabili, tra gli altri, i costi medi di acquisto stabiliti nei contratti di acquisto attribuiti al servizio universale, stipulati a condizioni adeguate (art. 4 cpv. 3 lett. a n. 2 OAEI).

In virtù di queste disposizioni un gestore della rete di distribuzione non può fare sistematicamente acquisti meno vantaggiosi per il servizio universale rispetto a quelli per i clienti del mercato. I contratti di acquisto già in essere vanno pertanto attribuiti in modo tale da garantire ai clienti del servizio universale e a quelli che hanno scelto il libero accesso alla rete condizioni di fornitura equivalenti. Ciò è possibile in particolare attribuendo tali contratti in modo proporzionale alle quantità di energia vendute. Non è consentita l'attribuzione di contratti costosi unicamente al servizio universale.

L'attribuzione dei contratti di acquisto in essere deve essere documentata in modo appropriato e la relativa documentazione deve essere presentata alla ElCom, se quest'ultima la richiede. La presente direttiva disciplina i requisiti minimi così da garantire anche l'obbligo di documentazione. L'organo decisionale responsabile (ad es. consiglio di amministrazione, direzione generale) deve fissare in forma scritta la decisione relativa all'attribuzione. I verbali delle decisioni prese, compresa la documentazione su cui si basa la decisione, devono essere conservati.